

**Il Tribunale di Lecce**

**sezione I civile**

**in composizione collegiale, in persona di:**

**dott.ssa Consiglia Invitto Presidente**

**dott.ssa Rossana Giannaccari Giudice**

**dott.ssa Michela De Lecce Giudice rel.-est.**

**decidendo nella causa iscritta al n.1757/2009 V.G., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.2.10;**

esaminati gli atti;

ritenuto, con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dal Ministero, di aderire all'orientamento giurisprudenziale (che peraltro appare maggioritario) secondo cui l'accertamento dello stato di apolide deve svolgersi nelle forme del rito camerale e non presuppone il preventivo esperimento della procedura amministrativa, disciplinata dall'art.17 del D.P.R. n.572/1993. Invero, per come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Lucca nella decisione del 16.12.02, <<l'opzione per il rito camerale trova fondamento nei seguenti passaggi: a) quello di apolide è uno stato soggettivo che presuppone la mancanza di una qualsivoglia cittadinanza; b) al riconoscimento dello stato di apolidia corrisponde un diritto soggettivo dell'interessato, correlato alla protezione internazionale desunta dalla convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; ciò impone di ripudiare la tesi (Trib. Salerno 2 luglio 1998 ...) che, ritenendo imprescindibile il passaggio procedimentale amministrativo di cui all'art. 17 del d.p.r. n. 572 del 1993, implicitamente relega l'accertamento dell'apolidia a questione puramente amministrativa; d) peraltro l'esercizio di un'azione ordinaria contenziosa (nell'ottica di Trib. Alessandria 19 giugno 2000 ...) presupporrebbe l'esistenza di un controinteressato all'accertamento, cui riconnettere la veste di legittimato passivo (stante il disposto ex art.101 c.p.c.); e) viceversa, uno specifico contraddittorio, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di apolidia, va escluso, dal momento che la relativa pretesa si fonda sull'affermata situazione soggettiva di non-cittadinanza presso qualunque Stato; f) proprio l'inesistenza di specifici soggetti controinteressati alla cosa giudicata impone di ritenere il relativo procedimento come di giurisdizione obiettiva (o volontaria), assoggettato al rito camerale ordinariamente stabilito per siffatta tipologia di giurisdizione (art.737 e ss. c.p.c.), ferma restando l'interlocuzione necessaria del pubblico ministero ex art. 70 n. 3 c.p.c.>> (cfr. pure Trib. Reggio Emilia 22.6.05, Trib. Milano 5.3.03, Trib. Prato 14.1.1997, Trib. Firenze 29.1.1996); osservato, con riguardo al merito, che l'apolide è il soggetto che nessuno Stato considera proprio cittadino, mentre restano esclusi da siffatto status i soggetti che beneficiano di protezione ed assistenza degli organismi internazionali o che, comunque, siano destinatari, nello Stato di residenza, degli stessi diritti e doveri spettanti ai cittadini (cfr. Cass. n.14918/07);

ritenuto inoltre che, ai fini dell'accertamento de quo, non occorre la prova dell'atto formale di privazione della cittadinanza originaria, ben potendo tale condizione desumersi da atti di rifiuto delle singole prestazioni o prerogative spettanti al cittadino alla stregua dell'ordinamento, ovvero dalla denegata tutela dell'individuo come cittadino (Cass. cit.; Trib. Milano cit.);

rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente, già cittadina cubana, per come attestato dall'Ambasciata cubana a Roma "a causa della sua

permanenza all'estero per un periodo superiore agli undici mesi, ha acquisito lo status di emigrante, pertanto le è stato applicato quanto stabilito dalla legislazione cubana, vale a dire, la perdita del diritto di residenza a Cuba, dei beni immobili e di qualsiasi forma di reddito" (cfr. attestazione datata 8.10.08, prodotta dall'istante): in definitiva, per come rappresentato nel ricorso introduttivo, sebbene non sia intervenuta una formale revoca della cittadinanza, comunque i cubani che restino all'estero per oltre undici mesi - come, per l'appunto, l'odierna istante - subiscono una significativa limitazione, anzi, una caducazione, dei loro diritti, sia di natura personale che patrimoniale, sicchè vengono sostanzialmente privati della tutela e delle prerogative proprie dei cittadini di quello Stato;

ritenuto, pertanto, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata, che la Dayami si trovi nella condizione dell'apolide, posto che, priva della cittadinanza italiana e di altri Stati (nonché di forme di protezione internazionale), è rimasta sostanzialmente privata di quella cubana, avendo acquisito rispetto a detto ordinamento la qualifica di emigrante e perciò perduto diritti e prestazioni essenziali, costituenti l'in se della cittadinanza cubana;

ritenuto, infine, in ordine alle spese, che le stesse debbano essere compensate, in considerazione della obiettiva sussistenza di diversi orientamenti in materia (per quanto quelli difformi dalla tesi seguita con la presente decisione appaiano minoritari);

#### **P.Q.M.**

dichiara l'apolidia di D\*\*.P\*\*.M\*\*, nata a \*\*\* (Cuba) il \*\*/\*\*/\*\*\*\*, ed ordina alle competenti autorità amministrative di rilasciare in suo favore il conseguente titolo di soggiorno;  
compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Lecce, nella C.C. del 5.3.2010.

Il Giudice est. dr.ssa Michela De Lecce

Il Presidente dr.ssa Consiglia Invitto